

Prot.n.1838 – MOT 2/C

Roma, 4 giugno 2001

**Ai Centri Prove Autoveicoli
LORO SEDI**

**OGGETTO: Regolamento recante norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Circolare applicativa.**

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di prossima pubblicazione nella G.U., saranno emanate nuove disposizioni in materia di procedure amministrative per l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, in sostituzione del precedente regolamento emanato con decreto ministeriale del 16 gennaio 1994, n. 94.

La emanazione del nuovo regolamento si è resa necessaria per armonizzare le attuali procedure di omologazione nazionale con le norme comunitarie, e per semplificare e snellire la prassi amministrativa attualmente vigente, mediante un riassetto delle competenze di taluni uffici centrali e dei Centri prove autoveicoli del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Le principali innovazioni introdotte, che investono l'attività operativa dei Centri sono:

- a) la rimozione della competenza territoriale dei Centri (art.4 comma 1);
- b) la competenza dei Centri (in precedenza riservata agli uffici centrali) al rilascio delle omologazioni di componenti ed entità tecniche.

Per quanto concerne l'omologazione di un tipo di veicolo o di sistema, le procedure prevedono, come per il passato, una prima fase operativa da svolgersi presso il Centro ed una seconda presso l'ufficio del Ministero (articolo 6 comma 1) mentre per l'omologazione di componenti o unità tecniche il procedimento inizia e si conclude presso il Centro.

Le case costruttrici hanno la facoltà, a loro scelta, di rivolgersi presso un qualsiasi Centro, distinguendo, tuttavia, se trattasi di una omologazione base, ovvero di modifica di una omologazione già rilasciata.

Infatti, mentre per il tipo di veicolo o di sistema, il comma 2 dell'articolo 7 non pone alcuna limitazione circa il Centro cui adire per la presentazione delle richieste, in quanto il rilascio dei provvedimenti rimane di competenza dell'Ufficio del Ministero, viceversa, nel caso di modifica di omologazioni limitate di piccole serie, di dispositivi ed unità tecniche, essendo ora il rilascio dei relativi provvedimenti di competenza dei Centri, per evitare gli inconvenienti ed i ritardi dovuti al trasferimento dei fascicoli di omologazione da un ufficio all'altro, le domande devono essere presentate esclusivamente presso il Centro che ha rilasciato l'omologazione base e che detiene tutti gli atti relativi.

Tutto ciò premesso, si precisano, e si chiariscono di seguito alcuni aspetti particolari riguardanti i tempi e le fasi del processo omologativo.

La data di accettazione della domanda di omologazione costituisce attualmente il riferimento, ai fini dell'applicazione delle norme di prova, salvo il diverso avviso della Comunità europea che, interpellata sull'argomento, non ha ancora espresso il proprio parere.

Nel caso di estensioni di omologazione di nuove serie del tipo omologato, o di serie non differenziate da quelle precedenti, si applicano le norme tecniche in vigore all'atto della richiesta di estensione, limitatamente alle caratteristiche influenzate dalla introduzione delle nuove varianti e versioni.

Per quanto concerne la durata dei procedimenti omologativi i termini sono quelli fissati dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 549 e ciascuno di essi è relativo all'intero iter del procedimento, che nel caso di omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di sistema va distinto nelle due fasi: quella operativa che si effettua presso il Centro e quella amministrativa che si conclude presso l'Ufficio del Ministero e che è stabilita in 40 giorni lavorativi.

Alla domanda di omologazione va allegata la documentazione informativa con le deroghe espressamente previste dalla norma a riferimento. Il completamento di tale documentazione deve essere effettuato entro un mese dalla data di accettazione della domanda, pena la decadenza della sua validità e conseguente archiviazione.

La domanda deve contenere l'indicazione della data di disponibilità dei prototipi da sottoporre a visita e prova; tale data non deve superare un mese da quella di accettazione della domanda stessa.

Qualora il veicolo non venga presentato alla data fissata dal Centro, ovvero non venga ripresentata ad una successiva data in caso di esito sfavorevole delle visite e prove, la domanda sarà archiviata in via definitiva: In quest'ultimo caso, deve essere presentata una nuova richiesta unitamente a nuovi versamenti. Nell'istruttoria

relativa alla nuova domanda possono essere ritenute valide le verifiche e prove già effettuate e verbalizzate con esito favorevole, tenendo comunque conto di eventuali prescrizioni tecniche obbligatorie nel frattempo entrate in vigore.

Le singole prove debbono essere verbalizzate contestualmente alla effettuazione delle prove medesime. La relazione riepilogativa va completata, datata e sottoscritta entro il termine di dieci giorni dalla ultimazione di tutte le verifiche e prove.

Le eventuali richieste di rilascio da parte del Centro di certificati di approvazione a seguito di visita e prova per un limitatissimo numero di esemplari già prodotti durante l'espletamento delle operazioni di omologazione, è consentito solo dopo la firma della relazione riepilogativa e previo autorizzazione del Direttore o da chi ne fa le veci.

Il Centro, entro due settimane dalla data di completamento e firma dei verbali di omologazione di un tipo di veicolo o di sistema, trasmette all'Ufficio del Ministero tutta la documentazione.

Per quanto concerne i veicoli appartenenti a categorie diverse da M1 ed L si seguirà a rilasciare l'omologazione nazionale del tipo del veicolo nel rispetto di tutte le direttive particolari applicabili recepite nell'ordinamento interno e delle norme tecniche nazionali ancora in vigore.

Per quanto riguarda il rilascio di omologazioni di componenti ed entità tecniche, il Centro assegnerà direttamente i numeri necessari per l'emissione dei certificati di omologazione.

Come è noto la numerazione delle certificazioni di cui sopra è unica per ciascun genere di componente e di entità tecnica emesso dagli Stati membri della U.E. e pertanto saranno preventivamente e periodicamente assegnati ai vari Centri dei "pacchetti" di numeri da utilizzare in sequenza; le date delle certificazioni sono quelle del giorno di emissione.

Per rendere più celere la procedura di assegnazione è necessario quantificare a priori l'entità media delle relative verifiche e prove di componenti ed entità tecniche effettuate, di norma, nel corso dell'anno, presso i vari Centri.

Si fa riserva di stabilire la data dalla quale potrà essere attuata la nuova procedura di rilascio delle certificazioni direttamente a cura dei Centri.

IL DIRETTORE
(dott.ing. A. DE GRAZIA)